

Assicurazione per la perdita d'impiego abbinata al mutuo Genertel Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: Assicurazione Lavoro - Perdita d'impiego - ed. 07/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione Lavoro - Perdita d'impiego è una polizza collettiva stipulata da Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. (da qui in avanti "la Banca") per conto dei propri clienti. L'assicurato può acquistare la polizza facoltativamente quando stipula con la Banca un mutuo garantito da un'ipoteca su un bene immobile. La polizza assicura il rischio di una perdita d'impiego e prevede il pagamento, a favore dell'assicurato, delle rate mensili del mutuo successive al licenziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione.



Che cosa è assicurato?

PERDITA D'IMPIEGO

La garanzia è sempre compresa.

Genertel assicura il rischio di disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e si impegna a pagare all'assicurato le rate mensili del mutuo successive al licenziamento che scadono durante il periodo di disoccupazione, entro i limiti previsti dalla polizza.

La garanzia opera solo se l'assicurato, al momento del sinistro:

- ✓ è assunto con un rapporto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- ✓ ha concluso e superato il periodo di prova;
- ✓ è assunto in modo continuativo da almeno 12 mesi. Per calcolare i 12 mesi, Genertel non tiene conto di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro inferiori a 2 settimane. Per i sinistri successivi al primo, Genertel richiede all'assicurato un periodo di riqualificazione di 180 giorni.



Che cosa non è assicurato?

PERDITA D'IMPIEGO

Non sono assicurabili le persone che:

- ✗ hanno un contratto di lavoro dipendente che li obbliga a una prestazione inferiore a sedici ore a settimana;
- ✗ percepiscono una pensione;
- ✗ lavorano alle dipendenze di congiunti.

Le garanzie cessano di avere efficacia dalle 24 del giorno in cui l'assicurato consegue la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata. Quando consegue la pensione, l'assicurato deve comunicarlo subito a Genertel.

Genertel non è mai tenuta a pagare eventuali sinistri avvenuti quando l'assicurato è privo dei requisiti di assicurabilità.



Ci sono limiti di copertura?

PERDITA D'IMPIEGO

La garanzia non opera se:

- ! al momento dell'adesione l'assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
- ! la disoccupazione è la conseguenza di una delle seguenti cause:
 - licenziamento per giusta causa;
 - licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
 - licenziamento disciplinare;
 - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza che deriva dalle tre contestazioni elencate sopra (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
 - superamento del periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia;
 - pensionamento o prepensionamento;
- ! la disoccupazione è il risultato di un evento programmato in base alla natura del rapporto di lavoro (es. termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, di un contratto di inserimento o apprendistato, interruzione di un lavoro a progetto ecc.);
- ! l'assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
- ! la disoccupazione è la conseguenza di un licenziamento tra congiunti.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Il contratto di lavoro dell'assicurato deve però essere regolato dalla legge italiana.



Che obblighi ho?

- L'assicurato deve dare informazioni esatte, complete ed esaustive per permettere a Genertel di valutare correttamente il rischio da assicurare, e deve informare subito Genertel in forma scritta di qualunque modifica nei dati comunicati al momento dell'adesione. Ogni cambiamento, infatti, potrebbe comportare un aggravamento del rischio. Se non rispetta questi obblighi, l'assicurato rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, e si può arrivare anche alla cessazione dell'assicurazione.
- Al momento del sinistro, l'assicurato deve comunicare a Genertel se esistono altre assicurazioni per lo stesso tipo di rischio.
- In caso di sinistro, se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti dalla polizza, può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.
- Gli obblighi dell'assicurato sono rappresentati con carattere evidenziato nelle Condizioni di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Per aderire alla polizza collettiva, alla stipula del mutuo l'assicurato deve firmare e consegnare alla Banca la dichiarazione di adesione, e versare alla Banca il premio dovuto a Genertel. L'assicurato versa il premio alla Banca annualmente, a partire dal giorno di adesione, mediante un addebito sul proprio conto corrente bancario. La Banca, in quanto contraente della polizza, paga poi tale premio a Genertel.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se l'assicurato firma e consegna alla Banca la dichiarazione di adesione ed effettua il pagamento del premio secondo le modalità stabilite, le garanzie assicurative operano dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo.

La polizza prevede un periodo iniziale di carenza di 120 giorni. La carenza è il periodo di tempo compreso tra il giorno di decorrenza della polizza e il giorno in cui l'assicurazione diventa effettiva. Di conseguenza, Genertel paga l'indennizzo solo se il datore di lavoro invia all'assicurato la lettera di licenziamento, o una comunicazione equivalente, dopo i primi 120 giorni dalla decorrenza della polizza.

L'assicurazione termina quando scade il mutuo. Se il mutuo dura più di 10 anni, l'adesione ha una durata iniziale di 10 anni, con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni. L'ultimo tacito rinnovo può avere una durata inferiore a 2 anni (calcolata in mesi), allo scopo di coprire l'intera durata del mutuo.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza del mutuo l'assicurazione termina senza bisogno che l'assicurato dia disdetta.

L'assicurato può disdire la polizza ogni anno e in occasione di ogni tacito rinnovo, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto al giorno di scadenza dell'annualità assicurativa in corso o del giorno previsto per il tacito rinnovo. La disdetta ha effetto dalle 24 del giorno in cui scade l'annualità assicurativa in corso o in cui la polizza scade e dovrebbe rinnovarsi. L'assicurato può inviare la disdetta:

- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: Genertel SAP Danni c/o Genertellife S.p.A. - via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).
- tramite PEC, scrivendo a genertel@pec.genertel.it;
- tramite un apposito modulo da firmare presso la Filiale di riferimento della Banca che provvederà a inoltrare tale documento a Genertel.